



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA POTENZA

COSTI INDIRETTI

I costi indiretti sono i costi eleggibili che non possono essere identificati dai partecipanti come direttamente attribuibili al progetto, ma che possono essere identificati e giustificati attraverso il proprio sistema di contabilità in quanto occorsi in relazione diretta con i costi diretti ammissibili attribuiti al progetto. Essi devono rappresentare con buona approssimazione le spese generali dell'organizzazione. La condizione necessaria per poter stabilire l'incidenza dei costi indiretti è rappresentata dal possesso di una contabilità economico-patrimoniale ed analitica.

Limitatamente alle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, la Commissione Europea prevede diversi metodi per il calcolo dell'incidenza dei costi indiretti, che dipendono sostanzialmente dalla natura dell'ente partecipante e dal suo sistema di contabilità:

- **Real indirect cost:** i costi indiretti sono chiamati “reali”, in quanto corrispondono alle effettive spese generali di un ente che si avvale di un sistema di contabilità analitica;
- **Simplified method:** un partecipante può utilizzare un metodo semplificato di calcolo dei suoi costi indiretti, in accordo con i principi e le norme di contabilità e gestione del proprio ente. L'uso di questo metodo è accettabile solo quando l'assenza di un sistema di contabilità analitica non permette un'allocazione dettagliata dei costi delle ente. L'approccio semplificato deve essere approvato dalla Commissione e si deve basare sui costi attuali derivanti dai conti finanziari del periodo in questione;
- **Standard Flat Rate:** un partecipante può optare per un importo forfetario del 20% dei suoi costi diretti eleggibili esclusi i subcontratti e le risorse messe a disposizione dalle Parti Terze.
- **Special Transitional Flat Rate:** organismi pubblici senza scopo di lucro, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e Piccole medie Imprese, che non sono in grado di identificare con certezza i propri costi indiretti, "possono optare per un tasso forfetario equivalente al 60% dei costi indiretti ammissibili totali" (art. 32, c.5, Reg. 1906/2006). Tale sistema del calcolo dei costi indiretti è possibile per sovvenzioni concesse in base ad inviti a presentare proposte con scadenza anteriore al 1° gennaio 2010.